

News fiscale del 12.09.2024

D.L. 113/2024

NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPORT

Premessa

Con la presente news, intendiamo illustrare le recenti novità in materia di sport introdotte dal Decreto Legge n. 113/2024 (cosiddetto **Decreto Omnibus**), con particolare riferimento agli articoli 3 e 4, che riguardano direttamente le Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche (ASD e SSD).

Art. 3 – Disposizioni in materia di associazioni e società sportive dilettantistiche

A partire dal 10 agosto 2024, l'articolo 3 del decreto legge introduce una proroga di alcune disposizioni già esistenti per le ASD e SSD. Ecco i dettagli principali:

- **Esclusione IVA ex art. 4, co. 4, DPR 633/1972:** viene previsto che fino all'entrata in vigore delle disposizioni previste dall'art. 5, co. 15-quater del DL 146/2021, le **ASD** possono continuare ad applicare le disposizioni di cui all'art. 4, quarto comma, del DPR 633/72.

In sostanza, **fino al 31.12.2024**, per le ASD rimane applicabile la suddetta norma, per cui non costituisce esercizio di attività commerciale, ed è quindi operazioni fuori campo Iva, lo svolgimento di prestazioni rese in conformità alle finalità istituzionali e a fronte di corrispettivi specifici nei confronti dei propri associati, di altre associazioni o di loro tesserati, che per legge, regolamento o statuto, appartengono al medesimo organismo affiliante.

- **Applicabilità anche alle SSD:** la norma chiarisce inoltre che, in virtù di quanto previsto dall'art. 90, co. 1, della Legge 289/2002¹, anche le SSD possono continuare ad usufruire di tali disposizioni fino al 31.12.2024.
- **“Sanatoria” dei comportamenti precedenti:** la norma fa salvi i comportamenti fiscali adottati dalle ASD e SSD prima dell'entrata in vigore di questo decreto.

Attenzione!!! In passato, ma anche recentemente, l'Agenzia delle Entrate ha spesso contestato l'applicazione dell'esclusione da Iva per le operazioni poste in essere dalle SSD, sostenendo che queste dovessero applicare l'IVA su tutti i corrispettivi incassati, non risultando ad avviso dell'Agenzia ad esse applicabile l'estensione dell'agevolazione ex art. 90, co. 1, della Legge 289/2002. La speranza è che con il presente decreto si possa

¹ Art. 90, comma 1, L. 289/2002: Le disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398 e successive modificazioni, e le altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche si applicano anche alle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro.

definitivamente porre fine a questa annosa vicenda, anche con riguardo ai contenziosi attualmente in corso e quindi a tutti quelli non ancora passati in giudicato.

Art. 4 - Credito di imposta per investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche

Con la finalità di sostenere gli operatori del mondo sportivo, viene estesa la possibilità di fruire del **tax credit per investimenti pubblicitari** in favore di leghe e società sportive professionistiche e SSD e ASD anche agli **investimenti effettuati nel periodo dal 10.08.2024 al 15.11.2024**.

Si tratta di un **contributo**, sottoforma di **credito d'imposta**, volto ad incentivare gli **investimenti in campagne pubblicitarie**, incluse le **sponsorizzazioni**, nei confronti di enti sportivi.

Nello specifico viene previsto per le imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali, un credito di imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione su delega F24, **pari al 50%** degli investimenti effettuati a decorrere **dal 10.08.2024 fino al 15.11.2024** per sponsorizzazioni e campagne pubblicitarie nei confronti di:

- leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche;
- società sportive professionistiche, svolgenti anche attività sportiva giovanile;
- **società ed associazioni sportive dilettantistiche** iscritte al RASD, svolgenti anche attività sportiva giovanile.

Il soggetto beneficiario dell'investimento, oltre ad appartenere ad una delle suddette categorie, **nell'anno d'imposta 2023**, deve avere **realizzato** in Italia **ricavi**, come definiti dall'articolo 85 comma 1 lettere a) e b) del TUIR, per un importo almeno **pari a 150.000 euro e non superiori a 15 milioni di euro**.

Tuttavia, qualora l'investimento sia rivolto a leghe e società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche che si siano costituite a decorrere dal 1° gennaio 2023, il suddetto requisito relativo ai ricavi non trova applicazione.

Attenzione!!! Come già disposto per i crediti dei periodi precedenti, anche il presente decreto **esclude** il credito d'imposta per le **sponsorizzazioni** erogate nei confronti di **oggetti** che aderiscono al **regime forfettario previsto dalla Legge n. 398/1991**.

Il credito d'imposta spetta a condizione che **l'investimento complessivo sia pari o superiore ad euro 10.000** e che i relativi pagamenti siano effettuati mediante **sistemi di pagamento tracciabili**.

Sulla base del tenore letterale della norma, il soggetto erogante dovrebbe poter beneficiare sia del credito d'imposta del 50% che della integrale deduzione della spesa di pubblicità sostenuta sia ai fini Ires che Irap, il tutto per un potenziale beneficio fiscale complessivamente pari a circa l'80% dell'investimento.

Si evidenzia che **la dotazione finanziaria è limitata a 7 milioni di euro**. Il credito di imposta verrà pertanto erogato nel limite massimo di spesa stabilito, che costituisce "tetto di spesa": nel caso in cui le risorse disponibili dovessero risultare insufficienti per soddisfare le richieste ammesse a beneficio, verrà predisposta la ripartizione tra i beneficiari in proporzione al credito di imposta astrattamente spettante, con un limite individuale per soggetto pari al 5% del totale delle risorse annue.



Ricordiamo, infine, che in precedenza il credito d'imposta in oggetto aveva riguardato gli investimenti eseguiti nei seguenti periodi:

- 2° semestre 2020 (art. 81, D.L. 104/2020)
- anno 2021 (art. 10, commi 1 e 2, D.L. 73/2021),
- 1° trimestre 2022 (art. 9, D.L. 4/2022),
- 1° trimestre 2023 (art. 1, co. 615, L. 197/2022),
- 3° trimestre 2023 (art. 37, D.L. 75/2023).



MAIN SPONSOR



MAIN SPONSOR



SPONSOR TECNICO



TOP SPONSOR



TOP SPONSOR



SPONSOR



MEDIA PARTNER



FORNITORI UFFICIALI



FORNITORI UFFICIALI



FORNITORI UFFICIALI



FORNITORI UFFICIALI